



Alla c.a.

Enel Green Power Italia S.r.l.

e p.c.

ARPAT – Settore VIA/VAS

Comune di Castelnuovo di Val di Cecina (PI)

REGIONE TOSCANA

Direzione Mobilità, infrastrutture e trasporto pubblico locale

Settore Miniere

OGGETTO: Legge regionale 10/2010 articolo 58. Richiesta di parere in merito alla sottoponibilità alle procedure di VIA del progetto “*Modifica di un tratto del vapordotto esistente di collegamento al pozzo Pian del Giglio in località Poggio al Maltempo*” nell’ambito della concessione geotermica denominata “Lustignano”, in Comune di Castelnuovo di Val di Cecina (PI).
Proponente: Enel Green Power Italia S.r.l. - Nota di risposta.

Con nota del 23/08/2022 (Prot. 324725), il Proponente ENEL Green Power Italia S.r.l. ha richiesto al Settore VIA scrivente un parere circa la sottoponibilità alle procedure di VIA del progetto progetto “*Modifica di un tratto del vapordotto esistente di collegamento al pozzo Pian del Giglio in località Poggio al Maltempo*” facente parte della concessione di coltivazione mineraria di risorsa geotermica denominata “Lustignano”, in Comune di Castelnuovo di Val di Cecina (PI), allegando la relativa documentazione e specificando che l’opera prevista:

- non è ancora stata realizzata;
- i pozzi interessati dalle attività, sono stati autorizzati a seguito del rilascio delle concessioni di Coltivazione Risorse geotermiche denominate “Lustignano (D.M. 07/03/1994). La concessione “Lustignano” è stata oggetto di variazione al programma lavori relativamente al potenziamento centrale geotermoelettrica “Nuova Lagoni Rossi” e riattivazione centrale “Sasso 2 (A.U. n. 1198 del 26/03/2008 rilasciata a seguito della pronuncia favorevole di compatibilità ambientale sul Progetto di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 681 del 01/10/2007).

La documentazione inviata in allegato alla sopra richiamata nota del 23/08/2022 è costituita da:

- Relazione tecnica “*Modifica di un tratto del vapordotto esistente di collegamento al pozzo Pian del Giglio in località Poggio al Maltempo*” (n. GRE.EEC.R.28.IT.G.10000.00.001.00) con n. 3 elaborati grafici in allegato.

Con riguardo alle concessioni in oggetto, si dà atto che:

- con D.M. 07 Marzo 1994 è stata accordata alla Società ENEL S.p.A. (ora Enel Green Power Italia S.r.l.) la concessione di coltivazione di risorse geotermiche denominata “LUSTIGNANO” nelle Province di Pisa, Siena e Grosseto, nella quale sono compresi alcuni dei pozzi geotermici oggetto della presente richiesta (come di seguito riportato).

Si prende atto che dai documenti depositati da Enel Green Power Italia S.r.l. risulta quanto segue.



La modifica proposta interessa un tratto lungo circa 200 m del vaporedotto di collegamento al pozzo geotermico “Pian del Giglio”, in prossimità del podere “Poggio al Maltempo”, all’interno dell’area interessata dalla Concessione di Coltivazione “Lustignano”.

Il tratto di vaporedotto presenta delle difficoltà nell’esercizio causate dalla minima quota altimetrica che favorisce il ristagno di condensa di vapore geotermico.

La modifica in oggetto prevede la sostituzione del tratto di tubazione con un altro avente diverso tracciato da posare su nuovi sostegni, con il fine di eliminare fenomeni di ristagno e condensa.

La nuova tubazione avrà diametro DN 350 mm e spessore 12,7 mm e sarà realizzata in acciaio al carbonio posta fuori terra su appositi supporti ancorati ad opportuni basamenti di calcestruzzo e sarà isolata termicamente con coppelle preformate in lana di roccia di 80 mm di spessore. L’isolamento termico sarà realizzato con rivestimento esterno con un lamierino di alluminio. La connessione delle due estremità del nuovo tratto di vaporedotto alla tubazione esistente si realizzerà con la demolizione del vecchio tratto di vaporedotto da dismettere.

I lavori, compatibilmente con il rilascio delle autorizzazioni da parte delle autorità competenti, si svilupperanno con una sequenza ed una tempistica adeguate alla minimizzazione dei tempi d’esecuzione, in un arco di tempo stimabile in circa 12 mesi.

Vengono presi in esame dal proponente i criteri di cui all’art. 58, comma 3, lettere a), b), c), d) ed e) della L.R. 10/20210:

- con riferimento alla lettera a), viene evidenziato che la modifica non altera le caratteristiche di funzionamento del campo geotermico e delle centrali geotermiche in quanto l’intervento è mirato alla manutenzione degli impianti di trasporto del vapore, garantendone un esercizio nel rispetto delle norme di sicurezza;

- con riferimento alla lettera b), viene specificato che la modifica non determina un cambiamento di localizzazione in area non contigua, in quanto l’intervento in oggetto prevede la realizzazione di un breve tratto di vaporedotto nelle vicinanze degli impianti a rete esistenti;

- con riferimento alla lettera c), viene specificato che la modifica non determina un cambiamento di tecnologia in quanto, l’intervento proposto è finalizzato alla manutenzione e sicurezza degli impianti a rete;

- con riferimento alla lettera d), viene specificato che la modifica non determina un incremento significativo di dimensioni, in quanto l’intervento ricade nelle immediate vicinanze delle tubazioni esistenti;

- con riferimento alla lettera e) viene specificato che la modifica non determina un incremento significativo dei fattori d’impatto in quanto non crea nuovi punti di emissione in atmosfera né incrementa in alcun modo le quantità emesse rispetto a quanto già autorizzato. La modifica ha il solo scopo di permettere l’esercizio del vaporedotto garantendo il rispetto delle norme di sicurezza.

Il proponente inoltre prende in esame i criteri:



- di cui all'art. 5, comma 1 del D.Lgs. 152/2006 in quanto evidenzia che *“La modifica in oggetto non comporta variazioni sostanziali a piani, programmi, impianti o progetti approvati e non comporta altresì variazioni delle loro caratteristiche o del loro funzionamento, ovvero un loro potenziamento, che possano produrre incrementi di effetti negativi sull'ambiente (o sulla salute umana). In particolare, con riferimento alla disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale, per ciascuna attività per la quale l'allegato VIII indica valori di soglia, è sostanziale una modifica all'installazione che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa”*.

- di cui all'Allegato IV, lettera t, del D. Lgs. 152/2006 in quanto evidenzia che *“La modifica di un breve tratto del tracciato di vapordotto esistente non comporta modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato III o all'allegato IV già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente (modifica o estensione non inclusa nell'allegato III)”*.

Per quanto riguarda la vigente disciplina in materia di modifiche, la L.R. 10/2010, art. 58, prevede che:

“1. Il proponente, ove ravvisi la necessità di apportare modifiche ad un progetto già autorizzato, realizzato o in fase di realizzazione, presenta all'autorità competente una specifica istanza, allegando la documentazione necessaria a supportare tale richiesta.

2. L'autorità competente, a seguito di specifica istruttoria che tiene conto degli impatti cumulativi sull'ambiente con il progetto già autorizzato, realizzato o in fase di realizzazione, stabilisce se le modifiche proposte siano sostanziali o non sostanziali; nel caso le modifiche siano ritenute sostanziali, il relativo progetto deve essere sottoposto alle procedure di VIA.

3. Per i fini di cui al comma 2, l'autorità competente prende in esame:

- a) quanto previsto dall'articolo 5 comma 1 lettere r) e l) ed l bis), del d.lgs. 152/2006 nonché dalla lettera t) dell'allegato IV al medesimo decreto;*
- b) se il progetto di modifica determina un cambiamento di localizzazione in area non contigua;*
- c) se il progetto di modifica determina un cambiamento significativo di tecnologia;*
- d) se il progetto di modifica determina un incremento significativo di dimensione;*
- e) se il progetto di modifica determina un incremento significativo dei fattori di impatto”*.

L'art. 5 del D.Lgs. 152/2006 definisce le modifiche e le modifiche sostanziali nel modo che segue:

“ [...]

l) modifica: la variazione di un piano, programma, impianto o progetto approvato, compresi, nel caso degli impianti e dei progetti, le variazioni delle loro caratteristiche o del loro funzionamento, ovvero un loro potenziamento, che possano produrre effetti sull'ambiente;

l-bis) modifica sostanziale di un progetto, opera o di un impianto: la variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto, dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto che, secondo l'autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull'ambiente. In particolare, con riferimento alla disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale, per ciascuna attività per la quale l'allegato VIII indica valori di soglia, è sostanziale una modifica all'installazione che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa”.

Ciò premesso,

visti:

- l'art. 5 comma 1 lettere l) ed l-bis) e l'art. 6 comma 9 e comma 9 bis del D.Lgs. 152/2006;
- l'art. 43 comma 2 e l'art. 45 della L.R. 10/2010;
- l'art. 58 della L.R. 10/2010;
- la lettera v) dell'Allegato III alla parte seconda del D.Lgs 152/2006;



- la lettera t) del punto 8. dell'Allegato IV parte seconda del D.Lgs. 152/2006;
- l'art. 11 del regolamento D.P.G.R. 19/R/2017;

visti altresì i principi di prevenzione e di precauzione di cui all'art. 3-ter del D.Lgs. 152/2006;

nonché la documentazione complessivamente presentata dal proponente;

considerato che la modifica in esame, relativa all'intervento di modifica di un breve tratto del vaporedotto esistente di collegamento al pozzo Pian del Giglio in località Poggio al Maltempo, facente parte della concessione di coltivazione mineraria di risorsa geotermica denominata "Lustignano", in Comune di Castelnuovo di Val di Cecina (PI):

- non determina un cambiamento di localizzazione in area non contigua rispetto al progetto già realizzato ed in precedenza autorizzato;
- non determina un cambiamento di tecnologia rispetto al progetto già realizzato ed in precedenza autorizzato;
- non determina un incremento significativo di dimensioni rispetto al progetto già realizzato ed in precedenza autorizzato;
- non determina un incremento significativo dei fattori d'impatto rispetto al progetto già realizzato ed in precedenza autorizzato;
- rilevato che tale modifica è finalizzata a ridurre il rischio di ristagno di condensa, non comportando effetti negativi significativi sull'ambiente;

si ritiene in conclusione che la modifica in esame sia non sostanziale, ai sensi dell'art. 6 comma 9 e comma 9-bis del D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 58 della L.R. 10/2010, rispetto al progetto già realizzato ed in precedenza autorizzato.

Si ricorda al proponente, nell'ambito dei documenti di salute e sicurezza di cui al D.Lgs. 624/1996 e D.Lgs. 81/2008, di prendere in esame i rischi e le misure di prevenzione e precauzione, con riferimento alla modifica prevista, con particolare riferimento alla gestione dei materiali contenenti amianto presente nelle esistenti tubazioni.

Si ricorda che al momento della scadenza della concessione di coltivazione "Lustignano", come disciplinato dal D.Lgs. n. 22 del 11/02/2010, art 7 comma 3, sarà necessario prendere in esame le procedure ambientali già svolte da parte delle opere facenti parti delle attività di coltivazione geotermica della concessione in esame, al fine di accertare la necessità del previo svolgimento di una procedura di VIA postuma, ai sensi dell'art. 43 comma 6 della L.R. 10/2010.

Il presente parere è riferito esclusivamente alle procedure di valutazione di impatto ambientale; è fatto salvo quanto previsto dalla restante normativa ambientale. Quanto sopra non esonera il Proponente dall'acquisizione degli atti autorizzativi previsti dalle disposizioni normative vigenti.



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA

Settore Valutazione Impatto Ambientale
Valutazione Ambientale Strategica

Si comunica al proponente che il presente parere verrà pubblicato sul sito web regionale all'indirizzo <https://www.regione.toscana.it/-/pareri-su-modifiche-progettuali>, in applicazione dell'art. 6 comma 9 del D.Lgs. 152/2006.

Per ogni informazione riguardo alla presente potrà essere fatto riferimento a:
Rosa D'Alise (tel. 055 438 43 88) e-mail: rosa.dalise@regione.toscana.it;
Lorenzo Galeotti (tel. 055 438 43 84) e-mail: lorenzo.galeotti@regione.toscana.it.

Cordiali saluti.

La Responsabile
Arch. Carla Chiodini

RDA/LG